Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 118° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 14 luglio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 maggio 1977, n. **399.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note, con allegato, concernente la modifica dell'articolo 29 della convenzione consolare tra l'Italia e la Gran Bretagna del 1° giugno 1954, effettuato a Roma il 29 dicembre 1970.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note, con allegato, concernente la modifica dell'articolo 29 della convenzione consolare tra l'Italia e la Gran Bretagna del 1° giugno 1954, effettuato a Roma il 29 dicembre 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale dello scambio di note stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — BONIFACIO — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

SCAMBIO DI NOTE

con Allegato, concernente la modifica dell'articolo 29 della Convenzione consolare tra l'Italia e la Gran Bretagna del 1° giugno 1954

29 December, 1970.

Your Excellency,

I have the honour to refer to the Consular Convention concluded at Rome between our two countries on the 1st of June 1954 and, on instructions from Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, to suggest that, pending a future revision of the said Convention, Article 29 of the Convention be modified in order to clarify the limits of its application and to adapt its scope to existing international rules.

2. I therefore have the honour to propose that the modification shall be effected by amending the second and third sentences of paragraph (1) of Article 29 to read as set out in the Annex to this Note.

3. If the foregoing proposal is acceptable to the Italian Government, I have the honour to suggest that this Note and Your Excellency's reply to that effect shall be regarded as constituting an agreement reached between our respective Governments in this matter, which shall enter into force two months after the date on which the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall have communicated that they have received the Italian Note forwarding the instrument of ratification.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

P. F. HANCOCK.

His Excellency

On. Aldo Moro

Minister for Foreign Affairs,

ROME

ANNEX

« The judicial authorities of the territory shall not entertain any proceedings relating to the remuneration or contracts of service of the master or a member of the crew, even if already discharged, without first giving notice to the consular officer, and shall refuse to entertain the proceedings if the consular officer objects. The administrative and judicial authorities shall not interfere with the detention in custody on the vessel of a seaman for a disciplinary offence, provided that such detention is lawful under the law of the sending State, is not accompanied by unjustifiable severity or inhumanity and provided also that there is no reasonable cause for believing that his life or liberty will be endangered for reasons of race, nationality, political opinion or religion in any country to which the vessel is likely to go ».

Roma, 29 dicembre 1970.

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna concernente un emendamento all'articolo 29 della Convenzione consolare del 1° giugno 1954, del seguente tenore:

« ho l'onore di riferirmi alla Convenzione consolare conclusa in Roma fra i nostri due Paesi il 1° giugno 1954 per proporre, a nome del Segretario di Stato Principale di Sua Maestà per gli Affari Esteri e per il Commonwealth, che l'articolo 29 di detta Convenzione, nell'attesa di una futura revisione della Convenzione stessa, venga modificato in modo da renderne più evidenti i limiti applicativi, e per adeguarne la portata alle norme internazionali vigenti.

2. « Ho l'onore di proporre pertanto che tale modifica si attui emendando la seconda e la terza frase del paragrafo 1 dell'articolo 29 come risulta dal testo riportato nell'allegato alla presente Nota.

3. « Se il Governo italiano concorda su quanto precede, ho l'onore di proporre che questa Nota e quella di consenso che Vostra Eccellenza vorrà indirizzarmi, costituiscano un Accordo tra i nostri Governi in materia, nell'intesa che esso entrerà in vigore due mesi dopo la data della Nota con cui il Governo britannico avrà comunicato di aver ricevuto la Nota italiana di trasmissione dello strumento di ratifica ».

Al riguardo ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano concorda su quanto precede.

Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

ALDO MORO

S. E. Sir Patrick Hancock

Ambasciatore di Gran Bretagna

ROMA

ALLEGATO

« L'autorità giudiziaria del territorio non può intraprendere alcun procedimento relativo a vertenze salariali e contrattuali di lavoro del Capitano o di un membro dell'equipaggio, anche se già sbarcati, senza prima darne notizia al funzionario consolare competente, e non intraprenderà procedimenti se il funzionario consolare vi farà obiezioni. Le autorità amministrative e giudiziarie non interverranno nel caso in cui un marittimo sia detenuto a bordo della nave per aver commesso infrazioni disciplinari, purché tale detenzione sia conforme alle leggi dello Stato inviante o non si accompagni a severità ingiustificate o ad inumanità, ed a condizione che non sussista ragionevole motivo per ritenere che la vita o la libertà del marinaio sia minacciata per motivi di razza, di nazionalità, di opinioni politiche o di religione in qualsiasi paese di possibile destinazione della nave ».

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1977, n. **400**.

Autorizzazione all'associazione « Casa di carità arti e mestieri », in Torino, ad accettare una donazione.

N. 400. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'associazione « Casa di carità arti e mestieri », in Torino, viene autorizzata ad accettare la donazione, da parte dell'« Unione catechisti del SS. Crocefisso e di Maria SS. Immacolata », di Torino, dell'immobile sito in Torino, via Bernardino Galliari, 2, angolo via Saluzzo, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 62614, foglio 189, n. 183, comprendente quattordici unità immobiliari per vani accatastati 42, mq 274, con atto rogato per notar Billia di Torino in data 28 gennaio 1976, n. 61190/28483 di repertorio, registrato in Torino, ufficio atti pubblici il 13 febbraio 1976, al n. 5850, vol. 1313, allo scopo di destinarlo al raggiungimento dei fini istituzionali.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1977
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1977.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo del porto di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1967, n. 589, e modificazioni successive, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Trieste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 con il quale il dott. Giuseppe Tonutti veniva nominato presidente dell'Ente autonomo del porto di Trieste per un quadriennio;

Rilevato che il dott. Giuseppe Tonutti ha rassegnato le dimissioni e che occorre procedere a nomina di nuovo presidente;

Sentita la giunta della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il prof. Michele Zanetti è nominato presidente dell'Ente autonomo del porto di Trieste per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1977
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. **11**

(7707)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1976.

Istituzione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione dell'insegnamento di diritto penale e pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 5, n. **4**, **11**, comma primo e secondo, e 12 primo, secondo e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1974, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 110 con il quale vengono determinati nel numero di venti i posti di docente stabile della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione in data 15 gennaio 1974, con la quale il comitato direttivo della Scuola stessa ha fis-

sato nel numreo di otto i posti da assegnare ai docenti stabili appartenenti alla categoria dei professori universitari di ruolo;

Vista la deliberazione in data 27 maggio 1974, con la quale il comitato direttivo ha stabilito che l'assegnazione alla Scuola superiore della pubblica amministrazione dei docenti stabili, appartenenti alla categoria dei professori universitari di ruolo, venga attuata osservando la procedura del trasferimento ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945 n. 238 e successive modifiche e dell'art. 12, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 1974 registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1974, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 262 con il quale sono stati istituiti presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione cinque insegnamenti da conferire ad altrettanti docenti stabili di quell'istituto appartenenti alla citata categoria dei professori universitari di ruolo;

Vista la deliberazione in data 5 novembre 1976, con la quale il comitato direttivo ha presi in esame i programmi di insegnamento da praticare presso la Scuola ha provveduto alla istituzione di altro insegnamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1976, registro n. 7 Presidenza, foglio numero N/060, con il quale è conferita al Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio la delega per l'esercizio delle funzioni necessarie ad assicurare l'attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione l'insegnamento di « diritto penale e pubblica amministrazione » da conferire a professori universitari di ruolo.

Art. 2.

Il posto relativo all'insegnamento indicato all'articolo precedente è dichiarato vacante, ed alla relativa copertura si provvederà con la procedura del trasferimento ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e successive modifiche, nonchè dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

Art. 3.

Gli aspiranti al conferimento dell'insegnamento di cui all'art. 1 dovranno presentare domanda, in carta legale, direttamente alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sede decentrata di Roma, corso Vittorio Emanuele n. 116, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1976

p. *Il Presidente*: BRESSANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1976
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 134

(7485)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1977.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle *aziende industriali operanti nel comune di Spinazzola.*

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che nelle aziende industriali operanti nel comune di Spinazzola (Bari), si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel comune di Spinazzola (Bari), ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORA'

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7628)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa costruttori, in Argenta, stabilimento di Porto Garibaldi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 9 febbraio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Cooperativa costruttori, con sede in Argenta, stabilimento di Porto Garibaldi (Ferrara), con effetto dal 1° dicembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 30 settembre 1976 e 26 novembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa costruttori, con sede in Argenta, stabilimento di Porto Garibaldi (Ferrara), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORA'

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7629)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1977.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina » della provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1973, n. 42;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;

Visti i decreti ministeriali 3 giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 24/8862/Vet/15 del 21 maggio 1977, con la quale l'assessorato alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria e ospedaliera della regione Puglia chiede per la provincia di Lecce il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Lecce è dichiarato « ufficialmente indenne da brucellosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7343)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1977.

Aggregazione dell'Azienda delle foreste della regione Friuli-Venezia Giulia alla Cassa integrazione guadagni.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869;

Vista la richiesta dell'Azienda delle foreste della regione Friuli-Venezia Giulia intesa ad ottenere l'assoggettamento alle norme della Cassa integrazione guadagni;

Considerato che alle dipendenze della citata azienda è assunto dal 19 maggio 1975 personale operaio a tempo indeterminato secondo le norme di legge e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro per gli operai dipendenti da imprese edili ed affini;

Ritenuta l'opportunità di assicurare ai predetti operai l'integrazione salariale prevista dalla legge 6 agosto 1975, n. 427;

Sentita la commissione centrale per l'edilizia della Cassa integrazione guadagni;

Decreta:

L'Azienda delle foreste della regione Friuli-Venezia Giulia è assoggettata, a decorrere dal 19 maggio 1975, alle norme sull'integrazione dei guadagni degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini.

Roma, addì 13 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7176)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1977.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale corse al trotto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1971, n. 595, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, n. 193, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale corse al trotto (E.N.C.A.T.);

Visto il proprio decreto 26 febbraio 1976, con il quale il dott. Alfredo Franchini è stato nominato presidente del predetto Ente nazionale corse al trotto, con scadenza alla data del 26 febbraio 1977;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'Ente stesso, ai sensi dell'art. 12 dello statuto;

Viste le designazioni formulate dall'assemblea dei soci dell'Ente sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Franco Fraccari è nominato presidente dell'Ente nazionale corse al trotto per un quadriennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, addì 28 giugno 1977

Il Ministro: MARCORA

(7186)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Evian Source Cachat » in recipienti di vetro mezzo bianco e alla modifica delle etichette.

Con decreto 24 maggio 1977, n. 1637, la Società p.a. Sitra Evian italiana, in Roma, largo Valtournanche n. 3, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale estera denominata « Evian-Source Cachat » di cui ai decreti ministeriali 30 luglio 1962, n. 792 e 6 febbraio 1975, n. 1518, anche in recipienti di vetro mezzo bianco, del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di cl. 90 e cl. 50.

La suddetta Società è stata inoltre autorizzata a modificare le etichette della sopracitata acqua minerale.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(7366)

Autorizzazione all'aggiornamento delle analisi chimica e batteriologica sulle etichette dell'acqua minerale « Igea »

Con decreto 24 maggio 1977, n. 1636, la S.p.a. Terme di Boario, in Darfo Boario Terme (Brescia), è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale denominata « Igea », di cui ai decreti ministeriali 8 agosto 1975, n. 1542, 10 gennaio 1977, n. 1600, i risultati aggiornati delle analisi chimica e batteriologica.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(7365)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento di Torino dell'impresa Italmicina Di Vazio Renato.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977, è stata revocata in seguito a rinuncia l'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento ubicato in Torino, via P. Paoli, 12, concessa all'impresa Italmicina Di Vazio Renato, in Torino, con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7364)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

Corso dei cambi dell'11 luglio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	882,80	882,80	882,70	882,80	882,80	882,75	882,75	882,80	882,80	882,80
Dollaro canadese	832,90	832,90	832,50	832,90	833 —	832,75	832,75	832,90	832,90	832,90
Franco svizzero	366,38	366,38	366,50	366,38	366,40	366,35	366,23	366,38	366,38	366,40
Corona danese	147,34	147,34	147,30	147,34	147,35	147,30	147,34	147,34	147,34	147,35
Corona norvegese	167,19	167,19	167,30	167,19	167,15	167,15	167,16	167,19	167,19	167,20
Corona svedese	202,14	202,14	202,20	202,14	202,15	204,10	202,13	202,14	202,14	202,15
Fiorino olandese	361,29	361,29	361,10	361,29	361,30	361,25	361,25	361,29	361,29	361,30
Franco belga	24,82	24,82	24,80	24,82	24,82	24,80	24,81	24,82	24,82	24,80
Franco francese	181,72	181,72	181,80	181,72	181,75	181,70	181,73	181,72	181,72	181,70
Lira sterlina	1518,05	1518,05	1518,50	1518,05	1517,88	1518 —	1518 —	1518,05	1518,05	1518,05
Marco germanico	385,89	385,89	385,80	385,89	385,85	385,85	386,80	385,89	385,89	385,90
Scellino austriaco	54,394	54,394	54,35	54,394	54,40	54,35	54,405	54,394	54,394	54,40
Escudo portoghese	23,02	23,02	23 —	23,02	23,10	23 —	23,06	23,02	23,02	23,02
Peseta spagnola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Yen giapponese	3,353	3,353	3,3550	3,353	3,35	3,33	3,355	3,353	3,353	3,35

Media dei titoli dell'11 luglio 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	79,250
Redimibile 3,50 % 1934	97,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,700
» 5 % (Ricostruzione)	96,900
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,200
» 5 % (Città di Trieste)	91,375
» 5 % (Beni esteri)	90,950
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,125
» 5,50 % » » 1968-83	79,925
» 5,50 % » » 1969-84	72,950
» 6 % » » 1970-85	75,025
» 6 % » » 1971-86	74,550
» 6 % » » 1972-87	71,850
» 9 % » » 1975-90	80,625
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	81 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	93,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,575
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,875
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,300
» poliennali 7 % 1978	74,950
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,500
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,900
» » 9 % 1980	88 —
» » 10 % 1981	88,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 luglio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	882,775
Dollaro canadese	832,825
Franco svizzero	366,305
Corona danese	147,34
Corona norvegese	167,175
Corona svedese	202,135
Fiorino olandese	361,25
Franco belga	24,815
Franco francese	181,725
Lira sterlina	1518,025
Marco germanico	385,845
Scellino austriaco	54,399
Escudo portoghese	23,04
Peseta spagnola	—
Yen giapponese	3,354

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 58-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta S.p.A. Valsodo, in Calenzano (Firenze) via Baldanzese n. 96, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 58-FI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7006)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 423-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta F.lli Bacci S.d.f., in Firenze via Medardo Rosso n. 14, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 423-FI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione e stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7007)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 427-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Innocenti Nedo, in Firenze via Fra G. Angelico n. 17, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 427-FI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7008)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 286-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Gensini & Chellini S.d.f., in Firenze via Spinello Aretino n. 23, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 286-FI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7009)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 542-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Martini Mariano & Marta, in Firenze via Ronco Lungo n. 23, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 542-FI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(6991)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 403-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Moazzi Mauro, in Firenze via A. Cecioni n. 125, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 403-FI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(6993)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 264-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Bernasconi Tullio & Bruno, in Firenze via Sdrucciolo dei Pitti n. 4, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 264-FI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(6995)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 270-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Contanessi Alessandro, in Firenze piazza S. Felicita n. 3, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 270-FI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(6996)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 194-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Degli Innocenti Marcello, in Firenze via C. Marsuppini n. 2, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 194-FI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze

(7000)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 193-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Raddi Nello & Figlio, in Firenze via G. Giolini n. 15, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 193-FI » ha dichiarato che sei punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7001)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 129-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Bartoli Brunetto di Bartoli G., in Firenze via Val di Jamona n. 4, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 129-FI » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7002)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 111-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Carapelli & Miniati, in Firenze via Maggio n. 43, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 111-FI » ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7003)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 77-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta S. AF. di Umberto Giacomelli & C., in Firenze via Pratese n. 40/A, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 77-FI » ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7004)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 11-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Picchiani & Barlacchi S.r.l. di Montauti, A. in Firenze viale Petrarca n. 118, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 11-FI » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7005)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 289-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Sorelli Mario, in Impruneta (Firenze) via Cassia n. 141, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 289-FI » ha dichiarato che sei punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7010)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 410-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Braganti Antonio, in Firenze via Delle Carre n. 7, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 410-FI » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(6992)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 263-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Guido Zipoli di Ricci A., in Firenze via G. A. Borelli n. 6, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 263-FI » ha dichiarato che quattro punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(6994)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 283-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Brandimarte S.d.f., in Firenze via Bartolini n. 18/R, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 283-FI » ha dichiarato che cinque punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(6997)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 252-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Donati Luciano in Firenze piazza del Carmine n. 29, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 252-FI » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(6998)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 215-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Fabbr. Argent. Fiorentina di F. & A. Bartolozzi & C., S.n.c., in Firenze, via Ugo Foscolo n. 33, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 215-FI » ha dichiarato che quattro punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(6999)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a cinquecentocinquanta posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, con il quale, per sopperire alle esigenze degli uffici giudiziari, il ruolo organico del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia, è stato aumentato di 4000 unità;

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente la disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, con la quale, tra l'altro, il predetto ruolo organico è stato ulteriormente aumentato di 250 unità e sono stati dichiarati disponibili i posti resisi vacanti nel medesimo ruolo a seguito delle cessazioni dal servizio verificatesi ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Ritenuto che mediante i concorsi espletati in esecuzione delle leggi sopra citate, non sono stati coperti, per carenza del numero dei candidati risultati idonei, tutti i posti recati in aumento nel ruolo in questione dalle leggi medesime;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Considerato che nel predetto ruolo del personale di dattilografia, detratti i posti resi indisponibili dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, risultano allo stato, vacanti cinquecentocinquanta posti di coadiutore dattilografo giudiziario, che si ritiene di conferire mediante pubblico concorso;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1973, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi per la nomina a coadiutore dattilografo giudiziario;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquecentocinquanta posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

6) aver ottemperato agli obblighi di leva o del reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, e redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo (con la indicazione del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

g) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno scolastico e dell'istituto, statale o legalmente riconosciuto, in cui lo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) per coloro che abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata, a pena di irrecivibilità della domanda stessa, da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, né si terrà conto delle domande nelle quali, alla data di scadenza del termine sopra indicato, risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti o l'autenticazione della firma.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà di ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

L'esame del concorso consisterà in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale.

La prova pratica di dattilografia consisterà in un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera, la durata della prova e di quindici minuti. I candidati che termineranno la copiatura della parte di brano stabilita in tempo minore potranno, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del termine assegnato.

Nel saggio non sarà permesso il cambiamento di foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la commissione terrà conto della velocità e della precisione dimostrata dal candidato. Per l'espletamento del saggio sarà utilizzato un brano, prescelto di volta in volta dalla commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza civile o penale, pubblicata in una rivista giuridica: una copia dattiloscritta del brano prescelto sarà distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Il colloquio verterà:

1) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

2) diritti, doveri e responsabilità dell'impiegato dello Stato;

3) nozioni di servizio di archivio.

Art. 6.

La prova scritta avrà luogo nella sede, nel giorno e nell'ora che saranno fissati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Del suddetto diario di esame sarà data singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno indicati dalla commissione esaminatrice.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova pratica sarà data la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica sarà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Il colloquio, cui saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica, avrà luogo nello stesso giorno di detta prova.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 7.

La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

I risultati del colloquio saranno resi pubblici al termine di ciascuna giornata di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza o che debbano dimostrare di aver titolo per usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, a pena di decadenza i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulti, che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcune delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili e del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultati dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilasciata su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva; ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica.

I candidati che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 11.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 10 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa da bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero, dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori dattilografi giudiziari in prova con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 882.000, parametro 120 iniziale, di cui alla tabella unica, quadro primo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre agli emolumenti accessori previsti per l'anzidetto parametro dalle vigenti disposizioni di legge.

Roma, addì 25 maggio 1977

p. *Il Ministro*: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1977
Registro n. 16 *Giustizia, foglio n.* 326

Schema di domanda
(da redigersi in carta da bollo
possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . . . (c.a.p. . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinquecentocinquanta posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari, indetto con decreto ministeriale 25 maggio 1977.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . . . il giorno (1) . . . . e che avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo . . . . ;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure (2) . . . . ;

d) ha riportato (3) . . . . ;

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . presso . . . . ;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) . . . . ;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (5) . . . .

Data, ...

Firma (6) . . . . .

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione delle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio con la indicazione altresì, della qualifica rivestita dal candidato stesso.

(7678)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEI LAICI » DI AMELIA

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Amelia (Terni).

(7662)

OSPEDALE « L. PACINI » DI S. MARCELLO PISTOIESE

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marcello Pistoiese (Pistoia).

(7657)

OSPEDALE CIVILE « CADUTI IN GUERRA » DI CANOSA DI PUGLIA

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

(7658)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « A. CARLE » DI CUNEO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cuneo.

(7661)

OSPEDALE « DONO SVIZZERO » DI FORMIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di centro trasfusionale;

un posto di aiuto e due posti di assistente di radiologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

quattro posti di assistente di cardiologia;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Formia (Latina).

(7663)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI ARPINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arpino (Frosinone).

(7665)

OSPEDALE CIVICO DI PARTINICO

Concorso a posti di personale sanitario *medico e farmacista*

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Partinico (Palermo).

(7659)

OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO

Concorso ad un posto di primario di dermatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siderno (Reggio Calabria).

(7660)

OSPEDALE DI GRUMO APPULA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grumo Appula (Bari).

(7664)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « A. GALATEO » DI LECCE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lecce.

(7656)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1977, n. 27.

Bilancio di previsione della regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 15 *giugno* 1977)

(*Omissis*).

(7268)

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1977, n. 28.

Interventi finanziari a favore di aziende esercenti autolinee pubbliche di concessione regionale. Deleghe per l'erogazione.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 16 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi a imprese a prevalente partecipazione pubblica

Allo scopo di contribuire per l'anno 1977 alle spese di gestione delle imprese a prevalente partecipazione pubblica, che esercitano, in base a concessione regionale, autoservizi di linee ordinarie per il trasporto di persone ed allo scopo di erogare alle società aventi diritto le sovvenzioni annue per l'esercizio nel 1977 delle autolinee sostitutive della ferrovia Spoleto-Norcia e della tranvia extraurbana Terni-Ferentillo, è autorizzata la spesa complessiva di L. 2.500.000.000.

Art. 2.

Contributi a imprese private

Allo scopo di contribuire per l'anno 1977 alle spese di gestione delle imprese private che esercitano, in base a concessione regionale, autoservizi di linee ordinarie non sovvenzionate per il trasporto di persone, è autorizzata la spesa di L. 51.784.000.

Art. 3.

Delega alle province per l'erogazione dei contributi e delle sovvenzioni

L'assegnazione dei contributi e delle sovvenzioni di cui al precedente art. 1, è delegata alle province di Perugia e di Terni, in base alla popolazione residente nei rispettivi territori alla data dell'ultimo censimento, nella seguente misura:

L. 1.781.864.260 alla provincia di Perugia;

L. 718.135.740 alla provincia di Terni.

L'importo di cui al primo comma del presente articolo, destinato alla provincia di Perugia, è comprensivo della sovvenzione pari a L. 192.533.750, assegnata a favore della società Spoletina di II.TT. di Spoleto, per l'esercizio nell'anno 1977 dell'autolinea sostitutiva dell'ex Ferrovia Spoleto-Norcia e diramazioni.

L'importo di cui al primo comma del presente articolo, destinato alla provincia di Terni, è comprensivo della sovvenzione pari a L. 384.250.000, assegnata a favore della società S.A.S.P. - Società azioni servizi pubblici - di Terni, per l'esercizio nell'anno 1977 della autolinea sostitutiva della ex tranvia extraurbana Terni-Ferentillo e diramazioni.

L'assegnazione dei contributi di cui al precedente art. 2 è delegata alle province di Perugia e Terni fra le quali i fondi saranno ripartiti con decreto del presidente della giunta regionale in base alle percorrenze svolte dalle autolinee nell'anno 1976 nei rispettivi territori delle province.

Le province delegate, fatto salvo il disposto dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, assegnano i predetti contributi tenendo conto degli obiettivi generali e settoriali indicati nel piano regionale di sviluppo e, in particolare, degli autobus/km mediamente percorsi nell'anno 1976 dalle autolinee non sovvenzionate, concesse dalla Regione alle imprese interessate.

L'assegnazione dei contributi di cui all'art. 2 da parte delle province è altresì subordinata all'accertamento che le imprese destinatarie risultino in regola con tutti gli adempimenti previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Le province stabiliscono inoltre i termini e le modalità per la presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle stesse.

I fondi stanziati dalla presente legge sono accreditati dal presidente della giunta regionale alle province in appositi conti correnti da aprire presso l'Istituto di tesoreria della Regione e sottoposti alle stesse condizioni del conto di tesoreria.

Art. 4.

Criteri di esercizio delle funzioni delegate

Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla giunta regionale, in conformità agli obiettivi del piano regionale di sviluppo ed alla presente legge.

Qualora le province non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, la giunta regionale, sentite le stesse e previa fissazione di un adeguato termine, si sostituisce nel compimento degli atti.

Art. 5.

Finanziamento della spesa

L'onere complessivo di L. 2.551.784.000 previsto dalla presente legge sarà imputato al cap. 1575 della spesa, di nuova istituzione del bilancio dell'esercizio 1977, denominato «Contributi per le spese di gestione a favore delle aziende esercenti autolinee pubbliche di concessione regionale» e ad esso si farà fronte come segue:

quanto a L. 1.975.000.000 con corrispondente riduzione del cap. 4680 «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» (riferimento al n. 9 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio dell'esercizio 1977);

quanto a L. 576.784.000 con corrispondente riduzione del cap. 1570 «Sovvenzioni per l'esercizio delle linee automobilistiche sostitutive delle ferrovie, delle tranvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico, autolinee e servizi di navigazione interna».

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 15 giugno 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata al consiglio regionale in data 10 marzo 1977 (atto n. 463) e il 12 maggio 1977 (atto n. 516) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 13 giugno 1977.

(7267)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771910)